



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

Disegno di Legge N. **205** del 16/10/2018

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d. lgs 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126 di debiti fuori bilancio relativi ai servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione-Sessantaquattresimo provvedimento 2018.

## RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

*"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

*2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*

*3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*

*4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.*

*Oggetto del presente schema di disegno di legge è il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera e) del d.lgs 118/2011 e ss.mm.ii. della legittimità dei debiti fuori bilancio inerente a :*

*e.1) compensi professionali e oneri accessori spettanti a professionisti esterni per l'attività svolta in favore della Regione, in virtù di incarichi formalmente e validamente conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa.*

### **Debito fuori bilancio n.1**

**Con.n.686/09/GR- Consiglio di Stato-S.C. srl c/ Regione Puglia. Competenze professionali spettanti al Prof.avv. Gennaro Terracciano.**

-La S.C. s.r.l. presentava ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 3282/10 resa dal TAR Puglia sede di Bari e, per l'effetto, l'annullamento, tra l'altro, della determinazione dirigenziale n. 402/2007 del dirigente del Settore Programmazione e Gestione Sanitaria della Regione Puglia.

-Con provvedimento n. 1271 del 07/06/2011 la Giunta Regionale deliberava di costituirsi nel giudizio di che trattasi a mezzo del Prof. Avv. Gennaro Terracciano.

-Con nota del 26/03/2013 il professionista comunicava che la Segreteria del Consiglio di Stato non aveva accettato la memoria dallo stesso predisposta atteso che la Regione risultava già costituita a mezzo

dell'avv. Sabino Persichella (legale officiato nel giudizio TAR Puglia sede di Bari R.G. 686/09 e relativo atto di appello avverso la medesima sentenza n. 3282/10-cont. 597/09/GI).

- Pertanto, con successiva deliberazione n. 812 del 03/05/2013 la G.R. revocava il mandato conferito al Prof. Terracciano con deliberazione n. 1271/2011.

-Con nota del 09/07/2013,acquisita agli atti dell'Avvocatura regionale in data 17/07/2013 Prot. n. 11/L/13303 il Prof. Terracciano trasmetteva la parcella relativa alle attività comunque espletate , per un importo complessivo di € 2.070,24, al lordo di ritenuta.

-A seguito dell'istruttoria effettuata dalla Responsabile del procedimento di liquidazione in ossequio alla Direttiva approvata con D.G.R. n.189 del 21/02/2014, modificata ed integrata con D.G.R. n. 1204 del 23/06/2014, previo adeguamento dell'aliquota IVA al 22%, detrazione dei diritti perché non spettanti nei giudizi che si svolgono dinanzi alle Magistrature Superiori, l'importo da corrispondere a favore del legale ascende al minor importo di € 1.367,94, al lordo di ritenuta.

#### **Debito fuori bilancio n. 2**

**Cont. n. 2005/05/GR-TAR Puglia sezione di Lecce-Dott.E.Q.c/ Regione Puglia. Competenze professionali spettanti all'avv.Francesco Caricato.**

-La dott.ssa E.Q. presentava ricorso innanzi al TAR Puglia sezione di Lecce per l'annullamento della deliberazione di G.R. n. 1049/2005 con cui era stata disposta la revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni ricadenti nel territorio della ASL TA/1 per il biennio 2001/2002 , limitatamente alla pianta organica delle farmacie del Comune di Laterza.

-Con provvedimento n. 193 del 28/02/2006 la G.R. deliberava di costituirsi nel giudizio di che trattasi a mezzo dell'avv. Francesco Caricato.

-Con sentenza n. 1410 /2013, depositata in data 14/06/2013 il TAR adito dichiarava improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, compensando le spese.

- Il professionista, esaurita la propria attività, trasmetteva nota specifica datata 17/06/2013, acquisita agli atti dell'Avvocatura regionale in data 18/06/2013 Prot. n. 11/L/11092 , per un importo complessivo di € 9.576,17, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto percepito,( giusta D.D. n. 207/2006)

-A seguito di eccezioni sollevate dalla Responsabile del procedimento di liquidazione, in ossequio alla Direttiva approvata con D.G.R. n.189 del 21/02/2014, modificata ed integrata con D.G.R. n. 1204 del 23/06/2014, con mail del 06/09/2018, Prot. n. AOO\_024/11260, il professionista ha inviato altra specifica redatta sulla base delle condizioni di conferimento incarico, con applicazione delle tariffe di cui al D.M. 08.04.2004 n.127, per un importo complessivo, ritenuto congruo, di € 3.324,07, al lordo di ritenuta ed al netto dell'acconto percepito.

#### **Debito fuori bilancio n. 3**

**Cont. n.5245/02/GU-Tribunale di Lecce-Ministero delle Politiche Agricole e Forestali c/ Regione Puglia e B.G. Competenze professionali spettanti all'avv.Vito Guglielmi.**

-Con atto di citazione in appello il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali impugnava dinanzi al Tribunale di Lecce la sentenza n. 42/03 resa dal Giudice di Pace di San Vito dei Normanni con la quale si era concluso, con esito favorevole per l'Ente, il giudizio promosso dal sig. B.G. finalizzato ad ottenere la condanna della Regione Puglia al pagamento del contributo una tantum di cui alla l. 31/91, art. 2 comma 2.

-Con provvedimento n. 1749 del 21/11/2003 la Giunta Regionale, ratificando il mandato difensivo conferito in via d'urgenza dal Presidente in data 26/08/2003 al legale interno Vito Guglielmi, già officiato nel giudizio di primo grado, deliberava di costituirsi anche nel giudizio di che trattasi.

-All'udienza del 10/03/2005 l'Avvocatura dello Stato, procuratrice del Ministero appellante, dichiarava di voler rinunciare all'azione con compensazione delle spese di lite.

-Con deliberazione n. 755 del 21/06/2005 la G.R. deliberava di aderire alla rinuncia dando mandato all'avv. Guglielmi di rimettersi alle determinazioni del Giudice in ordine alle spese di giudizio.

-Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico del Tribunale di Lecce, con sentenza n. 2770/08, depositata in data 22/12/2008, dichiarava inammissibile l'appello proposto dal Ministero, compensando fra le parti le spese e competenze del doppio grado di giudizio.

- Il professionista, esaurita la propria attività, al fine di conseguire il proprio credito, con nota acquisita agli atti dell'Avvocatura Regionale in data 12/01/2009 Prot. n. 11/L/576 chiedeva, tra l'altro, il pagamento delle competenze maturate per l'attività espletata in qualità di legale del libero foro con decorrenza 01/01/2004, allegando apposita specifica per l'importo complessivo di € 4.099,11, al lordo di ritenuta.

-A seguito dell'istruttoria effettuata dalla Responsabile del Procedimento di liquidazione, in ossequio alla Direttiva approvata con D.G.R. n. 189 del 21/02/2014, modificata ed integrata con D.G.R. n. 1204 del 23/06/2014, previa riduzione di una voce dei diritti, adeguamento dell'aliquota CAP e IVA, rispettivamente al 4% e 22%, il suddetto importo è stato rideterminato nella maggiore somma di € 4.180,78, al lordo di ritenuta.

#### **Debito fuori bilancio n. 4**

**Cont. n. 2780/2001/GU-Tribunale di Lecce -D.P.M. c/ Regione Puglia.Opposizione a decreto ingiuntivo.Competenze professionali spettanti all'avv. Vito Guglielmi.**

-Ad istanza del sig. D.P.M. veniva notificato alla Regione Puglia ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo n.139/2001, emanato dal Tribunale di Brindisi, con il quale era stato ingiunto alla Regione Puglia di pagare a favore del ricorrente il contributo "una tantum" previsto dalla l. 31/91 art. 2 comma 2 per le aziende agricole-olivicole danneggiate dalla siccità verificatasi durante l'annata agraria 1989-90.

- Con provvedimento n. 886 del 02/07/2001 la Giunta Regionale deliberava di proporre opposizione avverso il citato decreto e, per l'effetto, conferiva la procura ad litem, estesa alla chiamata in garanzia del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, all'avv. interno Vito Guglielmi.

-Con sentenza n.899/03 l'adito Tribunale dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Lecce, compensando le spese di lite.

-Con atto di citazione in riassunzione la Regione puglia conveniva dinanzi al Tribunale di Lecce il sig. D.P. M. ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

-Con sentenza n. 16/09, depositata il 14701/2009 il Tribunale adito rigettava la domanda del sig. D.P.M. e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto dichiarando interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.

- Il professionista, esaurita la propria attività, al fine di conseguire il proprio credito, con nota acquisita agli atti dell'Avvocatura Regionale in data 17/02/2009 Prot. n. 11/L/1188 chiedeva, tra l'altro, il pagamento delle competenze maturate per l'attività espletata in qualità di legale del libero foro con decorrenza 01/01/2004, allegando apposita specifica (relativa all'attività espletata dinanzi al Tribunale di Lecce) per l'importo complessivo di € 2.396,52, al lordo di ritenuta.

- A seguito dell'istruttoria effettuata dalla Responsabile del Procedimento di liquidazione, in ossequio alla Direttiva approvata con D.G.R. n. 189 del 21/02/2014, modificata ed integrata con D.G.R. n. 1204 del 23/06/2014, previa detrazione di una voce degli onorari, adeguamento dell'aliquota CAP e IVA, rispettivamente al 4% e 22%, il suddetto importo è stato rideterminato nella minore somma di € 2.338,35, al lordo di ritenuta.

#### **Debito fuori bilancio n.5**

**Cont.9672/02/GU-Giudice di Pace di Fasano-G.L. ed altri c/ Regione Puglia.Competenze professionali spettanti all'avv. Vito Guglielmi**

-Con distinto atto di citazione i Sigg.G.L + 12 evocavano in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Fasano la Regione Puglia per sentirla condannare al pagamento in loro favore del contributo "una tantum" previsto dall'art. 2,2° co. della L. nr.31/91, per i danni subiti a causa della siccità nell'annata agraria 1989/1990.

- Con provvedimento n. 2122 del 23/12/2002 la Giunta Regionale, deliberava di costituirsi anche nel giudizio di che trattasi e, per l'effetto, conferiva mandato difensivo, esteso alla chiamata in garanzia del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, all'avv. interno Vito Guglielmi.

- Il giudizio si concludeva con sentenza n. 54/04 con la quale l'adito Giudice accoglieva l'attore domanda e condannava la Regione Puglia al pagamento in favore degli istanti del contributo "una tantum", oltre interessi legali, compensando le spese di lite. Con lo stesso provvedimento, in accoglimento della domanda di manleva del legale regionale, condannava il Ministero a rivalere la Regione per le somme pagate agli attori in forza della medesima sentenza.

- Il professionista, esaurita la propria attività, al fine di conseguire il proprio credito, con nota acquisita agli atti dell'Avvocatura Regionale in data 23/02/2009 Prot. n. 11/L/4515 chiedeva, tra l'altro, il pagamento delle competenze maturate per l'attività espletata in qualità di legale del libero foro con decorrenza 01/01/2004, allegando apposita specifica per l'importo complessivo di € 3.119,54, al lordo di ritenuta.

-A seguito dell'istruttoria effettuata dalla Responsabile del Procedimento di liquidazione, in ossequio alla Direttiva approvata con D.G.R. n. 189 del 21/02/2014, modificata ed integrata con D.G.R. n. 1204 del 23/06/2014, previa rideterminazione degli onorari con applicazione delle tariffe di cui al D.M. 585/1994 e relativo rimb.forf. nella misura del 10%, esatta collocazione dell'indennità di trasferta, adeguamento dell'aliquota CAP e IVA,,rispettivamente al 4% e 22%, il suddetto importo è stato rideterminato nella minore somma di € 2.571,01, al lordo di ritenuta.

#### **Debito fuori bilancio n. 6**

**Cont.1883/99/CA-TAR Puglia-Sez.Bari-Ass.ne L. c/ Regione Puglia- Competenze professionali spettanti all'avv. Raffaele Daloso.**

-Con ricorso al TAR Puglia- sede di Bari- l'Associazione L.chiedeva l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,del provvedimento prot. 1083/99 nella parte in cui il Dirigente dell'Ufficio Strutture dell'Ispettorato Prov.le dell'Agricoltura aveva autorizzato lo svellimento di piante di olivo e tendoni di uva da tavola per scarsa produttività.

-Con provvedimento n. 1938 del 29/12/1999 la Giunta Regionale deliberava di costituirsi nel giudizio di che trattasi e nominava rappresentante e difensore della Regione l'avv. Raffaele Daloso.

- Con sentenza n. 824/2009, depositata in data 06/04 /2009 il TAR Bari respingeva il ricorso compensando le spese tra le parti.

- Il professionista, esaurita la propria attività, trasmetteva prima nota specifica datata 29/07/2009, acquisita agli atti dell'Avvocatura regionale in data 05/08/2009 Prot. n. 11/L/15662, per un importo complessivo di € 1.431,13, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto percepito,( giusta D.D. n. 30/2000).

-Espletata l'istruttoria, in ossequio alla Direttiva approvata con D.G.R. n.189 del 21/02/2014, modificata ed integrata con D.G.R. n. 1204 del 23/06/2014, previo aggiornamento dell'aliquota CAP e IVA, rispettivamente al 4% e 22% l'importo da corrispondere al legale ascende ad € 1.478,39.

#### **Debito fuori bilancio n. 7-**

**Cont.n.2823/2000/N-Tribunale di Bari-N.E.s.r.l. c/ Regione Puglia.Competenze professionali spettanti all'avv. Vito Guglielmi.**

-La N.E.s.r.l. proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Bari avverso l'ordinanza ingiunzione R.G. 11/RV/89 emessa dall'Ufficio del Contenzioso di Bari, per la riscossione coatta della somma di € 306.795.084 dovuta dalla società opponente alla Regione Puglia a titolo di recupero del contributo interessi erogato dalla stessa Regione, ai sensi della l.r. 17/84, art.10, per la realizzazione di un programma edilizio nel Comune di Barletta.

- Con provvedimento n. 41 del 06/02/2001 la G.R. deliberava di resistere nel giudizio di che trattasi a mezzo dell'avv. interno Vito Guglielmi.


- Con sentenza n. 476/09, depositata il 09/02/2009 il Tribunale adito rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava l'efficacia dell'impugnata ordinanza di ingiunzione, condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite a favore della Regione Puglia.

- Il professionista, esaurita la propria attività, al fine di conseguire il proprio credito, con nota acquisita agli atti dell'Avvocatura Regionale in data 02/03/2009 Prot. n. 11/L/5161 chiedeva, tra l'altro, il pagamento delle competenze maturate per l'attività espletata in qualità di legale del libero foro con decorrenza 01/01/2004, allegando apposita specifica per l'importo complessivo di € 8.618,97, al lordo di ritenuta.

-A seguito dell'istruttoria effettuata dalla Responsabile del Procedimento di liquidazione, in ossequio alla Direttiva approvata con D.G.R. n. 189 del 21/02/2014, modificata ed integrata con D.G.R. n. 1204 del 23/06/2014, previo, adeguamento dell'aliquota CAP e IVA, rispettivamente al 4% e 22%, il suddetto importo è stato rideterminato nella maggiore somma di € 8.933,22, al lordo di ritenuta.

-All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con successive determinazioni dirigenziali dell'Avvocatura regionale.

Il Presidente della Giunta  
Dott. Michele Emiliano



Legge Regionale \_\_\_\_\_ 2018, n. \_\_\_\_\_

**Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett.e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 ,come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione. Sessantaquattresimo provvedimento 2018**

**Art. 1**

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi

dell'art. 73 comma 1 lett.e del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.

1." Sono riconosciuti legittimi ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, i debiti fuori bilancio inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi di seguito indicati, ammontanti a complessivi € **24.193,76** compresi oneri di legge e spese esenti:

1. Cont. n.686/09/GR-C.d.S.-Avv. Gennaro Terracciano=€ 1.367,94
2. Cont n.2005/05/GR-TAR Lecce-Avv. Francesco Caricato=€ 3.324,07
3. Cont.n. 5245/02/GU-Tribunale Lecce-Avv. Vito Guglielmi=€ 4.180,78
4. Cont.n.2780/2001/GU-Tribunale Lecce=€ Avv. Vito Guglielmi=€ 2.338,35
5. Cont. n. 9672/02/GU-Giudice di Pace di Fasano-Avv. Vito Guglielmi-=€ 2.571,01
6. Cont. n. 1883/99/CA-TAR Bari-Avv. Raffaele Daloiso=€ 1.478,39
7. Cont. n. 2823/2000/N-Tribunale di Bari-Avv. Vito Guglielmi=€ 8.933,22

2. I debiti fuori bilancio sopra elencati ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la fine dell'esercizio finanziario 2011.

**Art. 2**

( Norma finanziaria)

\*Al finanziamento della spesa complessiva di € **24.193,76** derivante dai debiti fuori bilancio indicati all'articolo precedente si provvede :

> mediante variazione in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa, della Missione 20;Programma 3; Titolo 1; Capitolo 1110090"Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento di pari importo sia in termini di competenza che di cassa della Missione 1; Programma 11; Titolo 1; **cap.1312** "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi", del corrente bilancio.